

DELIBERA N. 47/13/CRL
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
■ VERDE/ TELETU ■
IL CORECOM LAZIO

NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 28.5.2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1° gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481" e l'Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, "Regolamento Indennizzi");

VISTA l'istanza pervenuta in data 16 gennaio 2012, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/35/2012, con cui il sig. ■ Verde ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società Teletu ■ (di seguito, per brevità, "Teletu");

VISTA la nota del 15/2/2012 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione

della controversia, invitando le parti a produrre memorie e documentazione, nonché un ulteriore termine per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie ed invitando ai soli fini istruttori gli operatori Wind [REDACTED] (di seguito, per brevità, "Wind") e Telecom Italia [REDACTED] (di seguito, per brevità, "Telecom") a produrre documentazione;

VISTA la nota del 16 marzo 2012 con cui l'istante ha presentato la memoria difensiva e la documentazione;

VISTA la nota del 16 marzo 2012 con cui Teletu ha presentato la memoria difensiva e la documentazione;

VISTA la nota del 16 marzo 2012 con cui Wind ha presentato la documentazione;

VISTA la nota del 16 marzo 2012, con cui Telecom ha presentato la documentazione;

VISTA la nota del 27 marzo 2012, con cui l'istante ha presentato la memoria di replica;

UDITE le parti all'udienza di discussione;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

1.a. L'istante, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue:

- il 9 settembre 2010 l'istante, navigando sul sito TeleTu, notava l'offerta "Tutto x te", che prevedeva il passaggio da altro operatore telefonico, con portabilità del numero, telefonate illimitate con scatto alla risposta di 15 cent, accesso illimitato gratuito internet con ADSL Flat, al costo di Euro 29,90 al mese, offerta per la quale manifestava interesse, usando il canale web;
- il successivo 11 settembre 2010 riscontrava la medesima offerta a condizioni più vantaggiose, prevedendo uno sconto di Euro 20,00 al mese per 12 mesi, e manifestava anche in tal caso interesse;
- l'11 settembre veniva contattato telefonicamente per la stipula del contratto. L'operatore del call center non menzionava gli esatti termini dell'offerta da regolarizzare, pur avendo l'istante rappresentato di essere interessato all'offerta pubblicizzata l'11 settembre 2010. Nella registrazione veniva esplicitato che le condizioni accettate prevedevano lo sconto di Euro 20,00 al mese per 12 mesi e la portabilità del numero [REDACTED];
- successivamente, l'istante apprendeva dell'esistenza di due procedure di attivazione sull'unica linea telefonica; veniva effettuato il distacco dal precedente operatore e veniva ripristinata la linea telefonica con numerazione provvisoria [REDACTED], che veniva garantito sarebbe stata temporanea;
- ricevuta doppia documentazione contrattuale, l'istante segnalava il disagio;
- il 4 ottobre 2010 riceveva una comunicazione di TeleTu che rendeva noto che il numero provvisorio era da intendersi come nuovo numero definitivo;
- all'immediato reclamo telefonico, nel corso del quale apprendeva che non era stato risolto l'errore della doppia attivazione, faceva seguito il reclamo scritto dell' 8 ottobre 2010, nel quale l'utente chiedeva di rimediare all'errore della doppia attivazione, di applicare l'unico contratto

stipulato mediante registrazione telefonica e di dare corso alla portabilità del numero [REDACTED];

- ricevendo il 4 novembre 2010 una comunicazione di variazione unilaterale delle CGC, il 17 novembre 2010 l'utente recedeva dal contratto, con riferimento ad entrambe le proposte contrattuali;
- l'originaria numerazione è stata riattivata solo a maggio 2011, stante lamentati disallineamenti;
- con l'istanza di conciliazione, l'utente chiedeva la risoluzione senza penalità del contratto relativo all'utenza erroneamente attivata e lo storno delle fatture emesse da novembre 2010; la risoluzione senza penalità del contratto relativo all'originaria utenza con riattribuzione del numero e lo storno di tutte le fatture relative a tale utenza per servizio non fornito; un indennizzo e risarcimento del danno di Euro 2.000,00;
- all'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione del 20 luglio 2011, l'istante chiedeva lo storno della morosità ed un indennizzo di Euro 1.500,00. L'operatore non accettava la proposta e l'udienza si concludeva con esito negativo;
- con l'istanza di definizione, l'utente reiterava le domande;
- con memoria del 16 marzo 2012, l'istante precisava che : a) la prova di aver fornito il codice di migrazione era desumibile dalla comunicazione di attivazione dell'utenza [REDACTED]; b) le fatture di cui chiedeva lo storno erano quelle relative all'utenza [REDACTED], di fatto mai utilizzata; quelle di cui chiede il rimborso sono relative all'altra utenza ed emesse il 5/5, il 5/7, il 5/9/2011, non essendo stato il servizio fornito da Teletu a far data dal 31 marzo 2011; con riferimento a tale utenza chiedeva anche lo storno di tutte le fatture successive a quella del 5 settembre 2011, essendo l'utenza non più attiva e comunque non più utilizzata dal 1 aprile 2011; c) il contratto con Wind recava data 21 dicembre 2010. Precisava infine la domanda di indennizzo in complessivi Euro 1.516,60, di cui Euro 965,00 ex art. 6 Delibera 73/11/CONS per 193 giorni dal 20 settembre 2010 al 31 marzo 2011, Euro 300,00 per i reclami, Euro 151,60 per rimborso pagamenti non dovuti, Euro 100,00 per spese legali;
- con memoria del 16 marzo 2012, Teletu eccepeva in via preliminare l'inammissibilità della domanda di indennizzo, perchè generica. Nel merito, deduceva che l'istante era titolare di doppia utenza, la n. [REDACTED] e la n. [REDACTED]. Quanto alla prima, il 9 settembre 2010, l'utente aveva chiesto via internet l'attivazione di una nuova linea con piano tariffario Tutto x Te 29e90 ed applicazione di uno sconto del 100% del canone per sei mesi. Il 15 settembre era stato attivato il servizio voce e il 27 settembre il servizio ADSL, entrambi regolarmente utilizzati dall'utente. La numerazione è ancora attiva, ma sospesa per il mancato pagamento di alcune fatture. Quanto alla seconda, l'11 settembre 2010, tramite canale telefonico, l'utente aveva prestato il consenso all'attivazione dei servizi con importazione dell'utenza da Wind. Il 14 settembre era stata aperta la stringa di importazione, conclusa il 22 settembre; il 5 ottobre erano stati attivati i servizi Voce e ADSL con piano tariffario Rete Tutto per Te 29e90 e sconto del 100% del canone ADSL per dodici mesi. Il 17 dicembre 2010 Teletu riceveva la notifica da Wind e la migrazione verso quest'ultimo si era conclusa con successo il 3 gennaio 2011, data fino alla quale l'istante era rimasto utente Teletu. Su tale utenza è presente un insoluto di Euro 38,53. Concludeva precisando che alcuna richiesta di recesso era giunta per la numerazione [REDACTED];

- con nota del 16 marzo 2012, Telecom depositava la documentazione richiesta a fini istruttori, e precisamente le schermate del sistema Pitagora relative all'utenza [REDACTED], da cui risultava: a) una attivazione standard Infostrada eseguita il 5 ottobre 2007; b) una successiva attivazione standard Teletu eseguita il 5 ottobre 2010; 3) una ulteriore attivazione standard Infostrada eseguita il 3 gennaio 2011;
- con nota del 16 marzo 2012, con riferimento all'utenza [REDACTED], Wind precisava che in data 14 settembre 2010 perveniva richiesta di migrazione verso TeleTu, completatasi l'8 ottobre. Il 13 dicembre 2010 perveniva richiesta di attivazione del servizio con listino Absolute ADSL mediante migrazione dell'utenza attiva con TeleTu. Il provisioning di attivazione veniva riscontrato negativamente da Telecom il 4 gennaio 2011. All'esito delle verifiche, la numerazione risultava attivata su rete Wind;
- con memoria di replica del 26 marzo 2012, l'utente ribadiva che oggetto della controversia è una sola utenza di cui era stato chiesto il passaggio alle condizioni dell'11 settembre 2010, mai applicate in conseguenza della doppia lamentata attivazione. Ribadiva che la numerazione [REDACTED] era stata attivata quale numerazione provvisoria in attesa del porting, rilevando che Teletu non ha provato di aver fornito servizi in relazione a due risorse numeriche in contemporanea;
- all'udienza di discussione, le parti si riportavano ai propri scritti.

2. Motivi della decisione.

A. Sul rito

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

L'eccezione preliminare di genericità della domanda di indennizzo viene rigettata, perchè infondata, avendo l'utente sufficientemente illustrato e descritto la presunta condotta inadempiente dell'operatore, consentendo all'Autorità l'inquadramento della fattispecie e l'individuazione delle eventuali norme violate e degli eventuali indennizzi dovuti.

B. Nel merito

B.1. Sulla omessa/ritardata portabilità

L'utente lamenta che TeleTu, anziché effettuare la portabilità richiesta dell'utenza [REDACTED], avrebbe attivato una nuova numerazione, garantita come provvisoria.

L'operatore sostiene che l'istante era titolare di due utenze fisse, avendo richiesto sia l'attivazione di una nuova linea, sia la portabilità da Wind dell'utenza in suo possesso.

Sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni dell'utente, si evince che nella fattispecie due furono in effetti i contratti conclusi dall'utente, uno via web (il 9 settembre 2010), uno via telefono (l'11 settembre 2010).

L'istante dichiara infatti di "aver manifestato interesse" prima ad una proposta pubblicizzata sul sito da TeleTu (tramite canale web) e poi ad un'altra a condizioni più vantaggiose (tramite telefono) e dichiara di aver ricevuto doppia documentazione contrattuale.

La fattispecie rientra dunque nell'ambito disciplinare dei c.d. "contratti a distanza" di cui all'art.50 e segg. del Codice del Consumo, disciplina ripresa e dettagliata dalla Delibera n.664/06/CONS con riferimento ai contratti per la somministrazione di servizi di comunicazione elettronica, conclusi con tale tecnica di comunicazione. In base a tale normativa il professionista è onerato da una serie puntuale di obblighi informativi e documentali (artt.52 e 53 del Codice del Consumo) ed il consumatore ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo in un termine stabilito (art.64). Tali regole di protezione tengono conto della peculiarità dello strumento negoziale in esame che si caratterizza per la carenza della presenza fisica simultanea delle parti contraenti, cui corrisponde un'accentuazione della posizione di debolezza del consumatore rispetto alla controparte soprattutto per quel che concerne il profilo informativo, in quanto la "distanza" lo mette nell'impossibilità di prendere visione di quanto gli viene offerto sul piano delle caratteristiche del servizio e del suo costo. Di qui gli adempimenti specifici posti dal legislatore a carico del professionista, ovvero: le informazioni relative al negozio stipulando, da fornire *"prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza"* (art.52); l'obbligo di inviare conferma per iscritto, o su altro supporto duraturo, di tutte le informazioni rese ai sensi dell'art.52 *"prima od al momento dell'esecuzione del contratto"* (art.53); il diritto del consumatore di recedere senza penalità e senza obbligo di motivazione entro dieci giorni lavorativi, decorrenti dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi informativi di cui all'art.52 *"qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto..."*(art.64, co.1 e 65, co.2 ,lett.b). La violazione del dovere di consegna del documento informativo di cui all'art.53, comporta l'ampliamento del termine concesso al consumatore per l'esercizio del recesso che, per i contratti a distanza, è *"di 90 giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto"*. (art.65, co.3).

Nel caso di specie, l'operatore risulta aver assolto agli obblighi informativi per entrambi i contratti, avendo l'utente espressamente dichiarato di aver ricevuto doppia documentazione contrattuale.

Non è stato invece provato dall'utente il corretto e tempestivo esercizio del diritto di recesso da uno dei due contratti, tale non potendosi ritenere la lettera trasmessa via fax il 12 ottobre 2010, sia per la forma di trasmissione non conforme a quella prevista dal codice del consumo, sia per la mancata indicazione della data di ricezione della documentazione contrattuale, che preclude l'accertamento della tempestività.

Deve pertanto ritenersi che correttamente TeleTu abbia dato esecuzione ai due contratti conclusi dall'utente.

A ciò si aggiunga che, dalla documentazione prodotta dall'operatore, la migrazione dell'utenza XXXXXXXXXX avviata il 22 settembre 2010 è stata chiusa il 5 ottobre 2010; circostanza che trova conferma anche nelle schermate del sistema Pitagora prodotte a fini istruttori dall'operatore Telecom. Nel rispetto dunque dei termini previsti per la procedura. Non vi è dubbio quindi che la migrazione dell'utenza sia stata effettuata da TeleTu e che alcuna responsabilità è a quest'ultima imputabile sotto tale profilo. D'altronde l'utente stesso parla di utenza "di fatto mai utilizzata" e di "omesso utilizzo del numero telefonico", ed il mancato utilizzo non può ritenersi disservizio equivalente a mancata attivazione.

Ne consegue che la domanda dell'utente sotto il profilo della omessa/ritardata portabilità deve essere rigettata, unitamente alla domanda di storno delle fatture emesse con riferimento all'utenza [REDACTED], regolarmente attivata dall'operatore.

L'utente attribuisce inoltre a TeleTu la responsabilità per il ritardo nella portabilità del numero [REDACTED] sino al 31 marzo 2011, data in cui si sarebbe perfezionata la migrazione richiesta verso Wind a seguito del recesso esercitato ex art. 70 Codice delle Comunicazioni.

Dalla documentazione in atti risulta che il 17 novembre 2010, con lettera raccomandata, l'utente ha manifestato la volontà di recedere dal contratto con TeleTu.

A seguito di tale recesso, l'operatore risulta aver ricevuto da Wind la richiesta di migrazione in data 17 dicembre 2010, ed aver espletato la Fase 2 il 20 dicembre: la procedura è stata eseguita il 3 gennaio 2011. Le circostanze trovano conferma, con date sfalate tra loro di qualche giorno, nelle schermate degli operatori.

Dalle schermate dell'operatore Wind risulta poi che il 4 gennaio 2011 il provisioning di attivazione veniva riscontrato negativamente da Telecom per "posizioni al permutatore non corrette".

Stante quanto sopra, è evidente che, per le vicende successive al 20 dicembre, nessuna responsabilità è attribuibile a TeleTu, che, nella sua qualità di operatore Donating, risulta aver adempiuto agli obblighi a suo carico nella Fase 2 della procedura di migrazione.

Anche sotto questo profilo la domanda dell'utente deve dunque essere rigettata.

Viene invece accolta la domanda di rimborso delle fatture del 5/5, 5/7 e 5/9/2011 e di storno delle fatture successive al 5/9/11, con riferimento all'utenza [REDACTED].

Nella lettera di recesso del 17 novembre 2010, ricevuta da TeleTu il 22 novembre 2010, infatti, l'utente ha manifestato la volontà di recedere, facendo espresso riferimento anche a questa numerazione. Le somme di cui alle suddette fatture non erano quindi dovute, essendosi il recesso perfezionato il 22 dicembre 2010 e la migrazione il 1 aprile 2011. L'operatore dovrà altresì provvedere al ritiro, a propria cura e spese, della pratica di recupero crediti.

B.2. Sulla risposta ai reclami

L'istante lamenta la mancata risposta ai reclami, il primo dei quali è documentato essere stato effettuato il 12 ottobre 2010 e reiterato il 2 novembre e il 10 novembre.

Sul punto, nulla viene dedotto dall'operatore.

Premesso che la lettera di TeleTu in atti, del 19 novembre 2010, non può ritenersi esaustiva e rappresentare alcun concreto riscontro al reclamo del 12 ottobre, perché contenente una risposta non pertinente al problema ivi lamentato, la domanda dell'utente viene accolta, risultando dal complesso della vicenda una non corretta gestione del reclamo del cliente da parte dell'operatore.

Rileva, allora, il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera e anche dell'articolo Reclami della Carta dei Servizi TeleTu) secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere *adeguatamente motivata* e fornita *in forma scritta*, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata risposta al reclamo inviato, come è da considerarsi la fattispecie, da cui è derivata per l'utente una *mancaza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo", anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP e della Carta Servizi.

Per la determinazione dell'indennizzo, considerato l'orientamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Del. nn. 32/12/CIR, 97/12/CIR, 101/12/CIR), considerata la non corretta gestione del cliente a partire dal reclamo del 12 ottobre 2010, considerato che i successivi reclami sono riconducibili al medesimo disservizio, considerato il periodo di tempo previsto per la risposta (45 giorni ex Carta Servizi) e il lasso di tempo intercorso fino alla data dell'udienza di conciliazione (20 luglio 2011), ai sensi dell'art.11, comma 1 e 2 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, va riconosciuto all'utente un indennizzo pari ad Euro 236,00.

3. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*".

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 100,00 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO che per quanto precede la domanda del sig. ■ Verde sia da accogliere;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 100,00, quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata dal sig. █████ Verde in data 16 gennaio 2012.

La società Teletu è pertanto tenuta a riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione:

- a) Euro 151,60 a titolo di rimborso delle fatture emesse il 5/5/11, 5/7/11, 5/9/11 in relazione all'utenza █████, oltre interessi legali dalle date dei relativi pagamenti effettuati;
- b) Euro 236,00 a titolo di indennizzo per la mancata risposta ai reclami, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- c) Euro 100,00 (cento/00) a titolo di spese di procedura;

La società Teletu è inoltre tenuta ad annullare tutte le fatture insolute relative all'utenza n. █████, ed a provvedere al ritiro della eventuale pratica di recupero crediti, a propria cura e spese.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 28 maggio 2013

Il Presidente

Francesco Soro

Fto

Il Dirigente responsabile del procedimento

Livio Sviben

Fto